

16886-17



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VENDITA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9830/2014

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 16886

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *[Signature]*

Dott. LINA MATERA

- Presidente - Ud. 09/03/2017

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere - PU

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9830-2014 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, press la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)
(omissis);

- ricorrente -

contro

2017

688 (omissis) C.F. (omissis), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)
(omissis);

[Signature]


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3032/2013 del TRIBUNALE di
NOLA, depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) difensore del ricorrente
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature consisting of stylized letters, possibly 'A', 'B', and 'C', written in black ink.

Fatti di causa

(omissis) , con atto di citazione, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Marigliano, (omissis) per far accertare che l'automobile acquistata dal convenuto presentasse dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, con richiesta di condannare (omissis) al pagamento della somma di euro 2.500,00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del c.c.. A tal fine, l'attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri né riparazioni.

Si costituiva (omissis) , il quale eccepiva la decadenza dell'azione di garanzia, e contestava, in ogni caso le domande dell'attrice perché infondate.

Il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda attrice, in quanto non sufficientemente provata.

Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, (omissis) , chiedendo l'integrale riforma della stessa.

Si costituiva in giudizio (omissis) chiedendo invece respingersi l'impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n.3032/2013, accoglieva l'appello e per l'effetto condannava (omissis) a pagare all'appellante la somma di euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza, fino al soddisfo, nonché a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e quelle per la CTU. A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l'effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall'altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d'arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalità. Tuttavia, affermava che l'autovettura al momento dell'acquisto si poteva considerare



"incidentata" mentre era stata presentata come "praticamente nuova". Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l'acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell'avvenuto sinistro.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da (omissis) con ricorso affidato a due motivi. (omissis) ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1.= (omissis) eccepisce:

- a) Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale è giunto a condannare il (omissis), malgrado l'oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, di cui, invece, era stata accertata la funzionalità.
- b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione 112 c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe deciso ultrapetita.

In particolare, rileva che il Tribunale nolano avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l'attrice aveva agito per far accettare i vizi della cosa, circostanza negata in fatto, mentre il giudice di appello aveva deciso in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale sanciti dagli artt. 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l'acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell'avvenuto sinistro .

1.1.= I motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all'entrata in vigore della L. n.134/2012 che ha modificato il motivo di ricorso di cui al n.5 dell'art. 360, c.p.c., limitando la censura all'ipotesi dell'omesso esame circa un




fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Né consegue l'inammissibilità del motivo di cui sopra che prospetta la presunta contraddittorietà della motivazione oggetto di impugnazione.

1.2.= Con riguardo al secondo motivo, in cui genericamente si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative di cui all'art. 360, c.p.c., si richiamano i principi, espressi in ordine generale sui limiti del ricorso per violazione dell'art. 112 c.p.c., dalla sentenza Sez. Un., n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268), così massimata : " Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. ".

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente, come avrebbe dovuto fare, la violazione dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., ma, neppure, ha recato univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal relativo error in



procedendo, non avendo indicato quale sia l'omessa pronuncia né il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio dedotto, limitandosi ad argomentare sulla presunta violazione di legge e, comunque, svolgendo sostanziali censure di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €. 2.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, da atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'assistente di studio dott. Giuseppe Marra

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 9 marzo 2017

Il Consigliere relatore

Antonino Pollicino

Il Presidente

Girolamo

DEPONZIARIO GIUDIZIALE
DOTT. MASSIMO DOLLAZZO
DIRETTORE DI CANCELLERIA

bj

Roma, - 7 LUG. 2017

ANTONINO POLLOCCINO
DOTT. MASSIMO DOLLAZZO
ANTONIO FRANNA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 07 luglio 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92